

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3457 del 18/07/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA00A0035/19VR01 - COMUNE DI FAENZA DITTA: LA DORIA S.P.A. USO INDUSTRIALE VARIANTE SOSTANZIALE A CONCESSIONE ORDINARIA PER APPROFONDIMENTO POZZI 1) E 2) SENZA AUMENTO DELLE QUANTITA' PRELEVATE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3544 del 17/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA00A0035/19VR01
COMUNE DI FAENZA
DITTA: LA DORIA S.P.A.
USO INDUSTRIALE
VARIANTE SOSTANZIALE A CONCESSIONE ORDINARIA PER APPROFONDIMENTO
POZZI 1) E 2) SENZA AUMENTO DELLE QUANTITA' PRELEVATE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018 ad oggetto "*Area Autorizzazioni e Concessioni Est. Approvazione assetto organizzativo di dettaglio*";

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 18160 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta La Doria S.p.A. CF 00180700650, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 311.440 mc, mediante quattro pozzi ubicati in comune di Faenza, con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA00A0035, P1 (codice risorsa RAA2090), P2 (codice risorsa RAA2091), P3 (codice risorsa RAA2089) e P4 (codice risorsa RAA2175) ad uso industriale;
- con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-727 del 15/02/2019 è stata rinnovata alla ditta La Doria S.p.A., la concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 311.440 mc, mediante tre pozzi ubicati in comune di Faenza, con scadenza al 31/12/2018, procedimento RA00A0035/06RN01, P1 (codice risorsa RAA2090), P2 (codice risorsa RAA2091) e P4 (ex codice risorsa RAA2175 – sostituito e riperforato riperforato in prossimità di quello chiuso) ad uso industriale, con chiusura definitiva del pozzo P3 (codice risorsa RAA2089);
- con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-1525 del 28/03/2019 è stata autorizzata alla ditta La Doria S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la realizzazione di 2 pozzi finalizzati al controllo piezometrico della qualità delle acque sotterranee nell'ambito dell'autorizzazione per la sostituzione del pozzo 4);

PRESO ATTO dell'istanza di variante sostanziale della suddetta concessione, presentata dal legale rappresentante della società La Doria S.p.A. CF 00180700650, per uso industriale protocollo Arpae n. PG/2019/48151, con cui chiede la sostituzione e l'approfondimento dei pozzi P1 (codice risorsa RAA2090) e P2 (codice risorsa RAA2091), mantenendo invariato il prelievo di circa 357.696 mc complessivi annui da 3 pozzi per una

portata massima complessiva di 47 l/s;

CONSIDERATO che la richiesta di variante sostanziale della concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che il prelievo dai 3 pozzi P1, P2 e P4 verrà effettuato con le seguenti modalità:
 - P1 codice risorsa RAA2090
 - elettropompa sommersa di potenza di 30 kW e portata massima stimata di circa 24,00 l/s;
 - il pozzo avrà una profondità di 300 metri (in precedenza 59 m) ed un diametro esterno di 350 mm;
 - P2 codice risorsa RAA2091
 - elettropompa sommersa di potenza di 30 kW e portata massima stimata di circa 24,00 l/s;
 - il pozzo avrà una profondità di 300 metri (in precedenza 80 m) ed un diametro esterno di 350 mm;
 - P4 codice risorsa RAA2175 (pozzo sostituito con DET-AMB-2019-727 del 15/02/2019)
 - il prelievo avviene con elettropompa sommersa di potenza di 22 kW e portata massima stimata di circa 20,00 l/s;
 - il pozzo ha una profondità di 230,20 metri ed un diametro di 140 mm;
 - non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente per l'uso richiesto;
 - la derivazione non è ubicata all'interno di Parchi o zone protette e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la portata massima complessiva del sistema rimane di 47 l/s con un prelievo annuo massimo di 311.440 mc;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul n. 166 del 29/05/2019 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota registrata al protocollo Arpa e con il n. PG/2019/61949 del 17/04/2019 con cui la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
 1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e dell'avampozzo;
- della relazione istruttoria della SAC di Ravenna in data 05/04/2019 conservata agli atti della Struttura, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di

Bacino distrettuale del fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta:

- Essendo il risultato della applicazione del metodo ERA **R (Repulsione)** il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggio della falda;
- L'atto di concessione, con la imposizione della installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei quantitativi prelevati, di controlli della soggiacenza e della verifica di soluzioni alternative per il risparmio idrico, risponderà alle necessità evidenziata dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi per tutti e tre i pozzi, che ricadono nel corpo idrico:

- 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore
 - STATO quantitativo SQUAS: BUONO
 - STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la variante alla concessione possa essere rilasciata ai sensi del RR 41/2001 con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso industriale di cui alla lett. c) comma 1 dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA con la sottoscrizione del dirigente la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla società La Doria S.p.A. CF 00180700650, la variante sostanziale alla concessione ordinaria proc. RA00A0035/19VR01, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Faenza, da esercitarsi tramite n. 3 pozzi P1 (codice risorsa RAA2090), P2, (codice risorsa, RAA2091), e P4 (codice risorsa RAA2175) in, via Emilia Ponente n. 4, distinti al foglio 130, mapp. 139, ad uso industriale;
2. di dare conto che la variante sostanziale consiste nella sostituzione ed approfondimento dei pozzi P1 (codice risorsa RAA2090) e P2 codice risorsa RAA2091 con le caratteristiche descritte in premessa;

3. di dare conto che la chiusura e sostituzione dei pozzi 1) e 2) è da effettuarsi sulla base delle prescrizioni impartite all'art. 5 e dall'art. 6 del disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;
4. di confermare la quantità d'acqua prelevabile complessivamente pari alla portata massima di l/s 47,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 311.440, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
5. di confermare che la concessione ha scadenza al **31/12/2028**;
6. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-727 del 15/02/2019;
7. di confermare, sulla base della normativa citata in premessa, **il canone relativo all'anno 2019 in € 2.100,67**;
8. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 che saranno definite da futuri atti regionali;
9. di dare conto che l'importo di € 2.100,67 quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, risulta già versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che le spese di istruttoria, per la presente variante sostanziale della concessione ordinaria, pari ad euro 195,00, sono state regolarmente versate in data 05/03/2019;
11. di aver ricevuto dall'utente il disciplinare di concessione regolarmente firmato;
12. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
14. che, qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
16. rende noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso all'interessato, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante sostanziale alla concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale rilasciata alla Ditta La Doria S.p.A. CF 00180700650, Procedimento n. RA00A0035/19VR01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea, dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore avviene mediante 3 pozzi ubicati nel comune di Faenza aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 (ex codice risorsa RAA2090)

Comune di Faenza - foglio 130 mapp. 139
Profondità : 300 m (in precedenza 59,00 m)
Prelievo 24 l/s – 82.500 mc/a
Coordinate UTM 32*: **x: 728.365 Y: 908.801**

POZZO 2 (ex codice risorsa RAA2091)

Comune di Faenza - foglio 130 mapp. 139
Profondità : 300 m (in precedenza 80 m)
Prelievo 24 l/s – 61.190 mc/a
Coordinate UTM 32: **x: 728.407 Y: 908.893**

POZZO 4 (ex codice risorsa RAA2175)

Comune di Faenza - foglio 130 mapp. 139
Profondità : **230,20 m**
Prelievo 16 l/s – 167.350 mc/a
Coordinate UTM 32*: **x: 728.524 Y: 908.911**

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo istantanea l/s 47;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 311.440.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione

all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

Inoltre, in particolare in relazione al pozzo P1 (codice risorsa RAA2090) che ricade in una situazione di repulsione (R), si ritiene opportuno prevedere la necessità di controlli della soggiacenza da effettuarsi da parte della ditta e da presentarsi in sede di rinnovo, unitamente ad un programma finalizzato alla riduzione dei prelievi ed all'aumento del riciclo delle acque di lavorazione

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART 5

PRESCRIZIONI PER LA CHIUSURA DEI POZZI 1) e 2)

I pozzi P1 (codice risorsa RAA2090) e P2 (codice risorsa RAA2091) dovranno essere chiusi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione, seguendo le seguenti modalità:

1. rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
2. i tratti di pozzo non interessati da filtri possono essere riempiti con materiale granulare;
3. il tratto del pozzo interessato da filtri deve essere riempito con getto a pressione (pacher) di boiaccia di cemento;
4. riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.);
5. la Ditta concessionaria dovrà comunicare a questo Servizio con una settimana di anticipo via PEC, la data di inizio lavori onde permettere al SAC tutti gli accertamenti che si riterrà opportuno eseguire;
6. dell'avvenuta esecuzione di quanto prescritto, dovrà essere data immediata comunicazione via PEC al SAC, accompagnata da una dichiarazione a firma della Ditta incaricata ad eseguire la chiusura del pozzo che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

ART. 6

MODALITÀ DI PERFORAZIONE DEI NUOVI POZZI P1 e P2

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione di tubo in polietilene ancorato alla tubazione di mandata passante attraverso le flange di raccordo con diametro interno superiore o uguale a mm 12;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
- installazione di un misuratore delle portate emunte in continuo;
- installazione di un misuratore del livello piezometrico in continuo, allineato alla portata;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

1.2 – COMUNICAZIONI.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- **La data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni d'anticipo;**
- **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:**
 1. **esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;**
 2. **descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;**
 3. **stratigrafia dei terreni attraversati;**
 4. **tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;**
 5. **tipo di falda captata;**

1.3. - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

2 – VARIAZIONI

2.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

3 - TERMINI

3.1 - La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

4 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

4.1 - La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo alla decadenza della richiesta di variante.

5 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

5.1- A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero **la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine ad ISPRA - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA - DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma.**

Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.582,28.

5.2- Gli eventuali materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere trattati secondo le procedure di legge.

5.3- Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

5.4- Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

ART.7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La variante alla concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.